



Provincia Regionale di Catania

Attività Produttive

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 1 - Finalità.

La Provincia Regionale di Catania, ai sensi dell'art. 13 della L. R. 6/3/86 n. 9 ⁽¹⁾, per il potenziamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigiane, ha previsto la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese che intendono realizzare programmi di investimenti compresi tra 5.500,00 e 25.000,00 Euro ⁽²⁾. Il contributo è accordato sulla spesa ammessa nella misura del 30% per le imprese artigiane singole e del 40% per le cooperative di artigiani e loro consorzi.

Per le nuove imprese, ovvero agli artigiani i cui programma di investimento riguardano la realizzazione del primo impianto dell'azienda e per le imprese artigiane costituite da donne e giovani sotto i 35 anni, il contributo è accordato sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura del 40%.

I contributi in argomento sono erogati nel rispetto della regola "de minimis" ⁽³⁾ e non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse sotto qualsiasi forma, da enti pubblici o privati.

Per gli aiuti di che trattasi saranno utilizzate le specifiche risorse finanziarie assegnate in bilancio nell'esercizio di riferimento, che, rientrando nelle facoltà dell'Amministrazione, non hanno carattere di continuità e possono variare negli anni.

Art. 2 - Soggetti che possono beneficiare del contributo.

Possono richiedere i benefici di cui al presente regolamento i titolari di imprese artigiane già iscritte, o che hanno presentato domanda di iscrizione, all'albo provinciale delle imprese artigiane (imprese artigiane individuali e societarie) ovvero nella sezione separata dell'albo stesso (consorzi di imprese artigiane, società consortili, anche in forma di cooperativa) per lo svolgimento delle attività di cui all'allegato A al presente regolamento.

Se per iniziare l'attività occorrono delle autorizzazioni (sanitaria, ecc.), la ditta richiedente può fare riserva, per il tempo massimo di 10 mesi, di iscriversi all'Albo.

L'iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione indispensabile per la concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento.

I contributi possono essere concessi su progetti organici presentati da piccole e medie imprese, che comunque rientrano nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ⁽⁴⁾ e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Spese ammissibili a contributo.

Le agevolazioni saranno concesse a fronte delle spese (al netto di: IVA, spese notarili, tasse, trasporti, collaudi, imballaggi, ecc.), stimate congrue e direttamente collegate al ciclo aziendale, relative all'acquisto di beni materiali ed immateriali a utilità pluriennale, a condizione che siano nuovi di fabbrica e che non siano oggetto di altre forme di agevolazioni pubbliche. Più in particolare, le tipologie di investimenti ammissibili sono le seguenti:

- a) adattamento o ammodernamento delle strutture edilizie del laboratorio artigianale, compreso adeguamento dell'impianto elettrico, nel preciso intento di migliorare le condizioni ecologiche, ambientali e di lavoro;
- b) acquisto beni strumentali funzionali al raggiungimento della finalità propria dell'impresa (così ad esempio per i dolciari: armadi frigoriferi, banconi di esposizione, ecc.; per i barbieri e parrucchieri: poltroncine adibite all'attesa, ecc.) purché commisurati alla dimensione occupazionale e alla capacità produttiva dell'impresa.
- c) acquisto di macchinari e attrezzature necessari al ciclo di produzione, che assicurino il miglioramento e/o la razionalizzazione del ciclo produttivo, l'aggiornamento del prodotto, l'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove tecniche comunitarie e nazionali, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa; acquisto di strumenti e di programmi gestionali per l'informatizzazione del ciclo produttivo;
- d) acquisto di macchinari che consentono risparmio e diversificazione energetica, tutela dell'ambiente, valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato (da idonea documentazione resa dalla ditta fornitrice).
- e) acquisto di mezzi di trasporto (autoveicoli, furgoni, ecc. esclusi i c.d. veicoli "fuori strada"), immatricolati autocarri, con vano carico maggiore del vano passeggeri, a due o tre posti in linea (fatta eccezione dei veicoli per tassisti).

Sono ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda (attestata dal protocollo dell'Ente o dal timbro postale) ed entro i termini indicati nella comunicazione di ammissibilità e comunque non oltre il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

Sono escluse le spese relative a ristrutturazioni parziali, a parti di attrezzature o di macchinari che non hanno una loro funzione autonoma. Sono esclusi gli acquisti con il sistema della locazione finanziaria (leasing).

Le spese di cui al punto a) possono essere eseguite su immobili di proprietà o condotti in affitto per un periodo non inferiore ad anni cinque. Saranno ammesse a contributo solamente le spese relative ai locali direttamente interessati ad accogliere i macchinari e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività, all'interno della bottega, e comunque attinenti al ciclo produttivo.

Sono esclusi i beni e le attrezzature che non intervengono in maniera diretta nel ciclo produttivo dell'azienda o che risultano consimili ad altri per i quali sono stati concessi dei contributi nel precedente triennio.

Art. 4 - Presentazione della domanda.

La domanda in bollo deve essere presentata, prima di dare inizio alla realizzazione del relativo programma d'investimento (a preventivo), alla Provincia Regionale di Catania, Via Nuovaluce 67/A - Tremestieri Etneo, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento o consegnata a mano all'Ufficio "posta entrata" dell'Ente. Le domande debbono essere presentate dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio, e a seguito pubblicazione del relativo bando. Le domande presentate al di fuori dei termini fissati dal bando non verranno prese in considerazione e saranno archiviate.

Ogni ditta artigiana può presentare nel corso dell'anno solare una sola istanza.

La domanda, redatta secondo lo schema predisposto dal Servizio Attività Produttive, va debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla prescritta documentazione:

1) - certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane o relativa autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa artigiana che richiede le agevolazioni;

2) - dettagliati preventivi di spesa a firma del legale rappresentante della ditta fornitrice con la descrizione dei singoli beni, quantità e prezzi unitari; eventuali deplianti illustrativi, disegni, planimetrie, ecc.

3) - relazione dettagliata sul programma di investimento (che non può essere sottoposto ad alcuna sostanziale modifica), allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche e consentirne la valutazione sotto il profilo della validità tecnico economica e dell'idoneità al conseguimento degli obiettivi prefissati. La relazione deve contenere la descrizione dell'iniziativa e l'indicazione delle caratteristiche principali di macchinari e attrezzature oggetto dell'investimento, del loro uso nel processo di produzione.

Particolare attenzione deve essere posta sulla descrizione dell'organizzazione, del campo di attività e delle dimensioni produttive dell'impresa, per consentire all'Ufficio di potere valutare l'attinenza e la congruità del programma di investimento.

4) - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni da cui risulti:

a) che l'impresa è nel pieno esercizio dell'attività e che il titolare non ha a proprio carico dichiarazione di fallimento o di concordato o procedimenti fallimentari pendenti. In caso di società, in luogo di detta dichiarazione, potrà essere prodotta certificazione apposita rilasciata dalla competente cancelleria del Tribunale.

b) che gli immobili per i quali si chiede il contributo non hanno beneficiato nei cinque anni antecedenti di altre agevolazioni;

c) l'impegno a proseguire l'esercizio dell'impresa per un periodo di almeno **3 anni** dalla data di realizzazione dell'investimento e a non alienare né distogliere per alcun motivo, anche temporaneamente, in tutto o in parte, le opere, i macchinari e le attrezzature, ammessi a contributo, dalla loro destinazione produttiva prima che sia decorso il cennato quinquennio;

d) l'impegno, qualora cessi l'attività prima che sia decorso il quinquennio ovvero alieni o distolga dalla prescritta destinazione artigiana i macchinari, le opere e le attrezzature ammesse a contributo, a restituire la quota di contributo rapportata al periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e la scadenza del vincolo;

e) l'impegno, qualora intenda trasferire l'azienda in altra sede, a darne preventiva comunicazione alla Provincia Regionale di Catania e alla Camera di Commercio;

f) l'impegno ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro delle categorie e delle zone (allegare fotocopia del libro matricola, stralcio dell'anno precedente);

g) la conoscenza e l'accettazione incondizionata degli obblighi contenuti nel regolamento provinciale approvato con deliberazione consiliare n. **63 del 15/12/2008**, e che l'eventuale concessione del contributo è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria della pratica e alla disponibilità finanziaria destinata dall'Ente per gli aiuti di che trattasi;

5) dichiarazione sulle operazioni rientranti nel limite "de minimis", ossia che nei tre anni antecedenti la data di presentazione non ha usufruito di aiuti eccedenti i 200.000,00 euro;

6) per le cooperative, consorzi e società consortili, occorre trasmettere altresì:

a - Copia autentica dello statuto unitamente alla copia del libro soci;

b - l'ultimo bilancio approvato e depositato, con allegate le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;

c - le deliberazioni con le quali si è stabilito di procedere alle nuove opere e spese;

d - l'iscrizione nel registro della competente Prefettura, con l'indicazione della sezione o relativa autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa artigiana;

L'Ufficio potrà richiedere, anche a mezzo fax e in tempi brevi, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria.

Art. 5 - Istruttoria delle domande.

La competenza dell'istruttoria delle pratiche di richiesta di contributi di cui al presente regolamento è affidata al Servizio Attività Produttive o altro Servizio indicato dall'Ente.

Tutte le operazioni di istruttoria dovranno seguire l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Gli accertamenti istruttori preliminari al pronunciamento d'ammissibilità alle agevolazioni riguardano:

- la validità tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento alle potenzialità degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di mercato, alla innovazione di processo e di prodotto, al risparmio e diversificazione energetica, alla tutela dell'ambiente, alla valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato;
- la completezza e l'attinenza della documentazione;
- la pertinenza e la congruità delle spese prospettate dall'impresa per la realizzazione degli investimenti.

L'esame di congruità deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo dell'iniziativa, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validità economica della stessa, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui.

Il numero dei beni e attrezzature consimili, se non adeguati alla dimensione occupazionale e alla capacità produttiva dell'impresa, sarà sottoposto ad una adeguata riduzione.

Le pratiche che prevedono investimenti fuori degli importi di cui al comma 1 dell'art. 1 verranno archiviate. Verranno, altresì, archiviate le domande presentate con impropria descrizione del programma di investimento o presentate prive di dettagliata relazione o dei preventivi rilasciati dalle ditte fornitrici.

Art. 6 - Validità tecnico-economica. Graduatoria

Il parere sulla validità tecnico-economica dell'iniziativa è demandato al gruppo di valutazione, composto da 5 membri: il Dirigente del Servizio, con funzione di Presidente e 4 componenti del Servizio competente (di cui uno con funzione di Segretario), indicati dallo stesso Dirigente.

In caso di parere negativo il procedimento di richiesta deve intendersi concluso con il rigetto dell'istanza e la definitiva archiviazione della pratica; gli allegati trasmessi con l'istanza, se richiesti, potranno essere restituiti.

Per le pratiche esitate con parere favorevole (ammissibilità dell'iniziativa), sarà predisposta la graduatoria, sulla base della seguente scheda di valutazione, la cui compilazione si basa anche sulla dettagliata relazione sul programma d'investimento allegata alla domanda:

N.	Descrizione	Punti
1	Tipo di artigianato, se di servizio 3 punti, se di produzione 5 punti (<i>vedi elenco allegato A</i>)	3-5
2	Primi impianti, ossia domande avanzate entro il termine di mesi sei dalla data di inizio dell'attività ovvero dalla data di richiesta di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (carattere dell'assoluta novità dell'esercizio dell'attività artigianale), 1 punto	1
3	Acquisto di mezzi di trasporto, gruppi elettrogeni, 1 punto	1
4	Ristrutturazione della bottega e/o adeguamento impianto elettrico punti 2	2
5	Acquisto di attrezzatura generica, strutture mobili e arredi della bottega, punti 3	3
6	Attrezzature che comportano innovazione di processo o di prodotto, punti 4	4
7	Acquisto di attrezzature che mirano alla tutela dell'ambiente o risparmio e/o diversificazione energetica, o alla valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato (evidenziato inequivocabilmente nella relazione e nel materiale reso dalla ditta fornitrice), punti 5	5
8	Incremento assunzione di personale (da libro matricola), nell'anno precedente, 0,1 punto per ogni dipendente assunto e per mese (max 3 dipendenti), con conferma nell'anno di richiesta del contributo. Per gli apprendisti il calcolo viene ridotto al 50%.	3,6
	Totale	

Se l'investimento riguarda diverse tipologie, il punteggio sarà assegnato in funzione dell'incidenza percentuale di ciascuna spesa sull'importo del progetto.

In caso di punteggi uguali, si terrà conto: prioritariamente della minore età del titolare della ditta.

La graduatoria provvisoria sarà approvata con propria determinazione dal Dirigente del Servizio e pubblicata all'Albo dell'Ente e sul sito della Provincia, a valere quale notifica.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione potranno essere formulate dalle ditte interessate osservazioni ed opposizioni. Decorso tale termine, e comunque entro i successivi 30 giorni, la graduatoria definitiva sarà resa pubblica, con le medesime modalità.

Sulla base della disponibilità della risorsa finanziaria nell'esercizio di riferimento, sarà data indicazione delle ditte alle quali può essere concesso il contributo, nel rispetto dell'ordine progressivo riportato nell'approvata graduatoria. Sarà altresì pubblicato l'elenco delle domande ammissibili e non finanziabili, a valere quale notifica per le ditte interessate.

Art. 7 - Documenti di spesa.

A seguito pubblicazione della graduatoria definitiva, l'Ufficio richiederà alle ditte collocate in posizione utile la documentazione necessaria al completamento dell'istanza, fissando i tempi per la presentazione della stessa.

La documentazione da integrare, sulla base della tipologia dell'investimento, sarà la seguente:

- fatture in originale quietanzate (o con relative lettere liberatorie), da cui risulta inequivocabilmente l'avvenuto pagamento a saldo, rilasciate dalle ditte fornitrici dei macchinari e delle attrezzature e/o dalle imprese esecutrici dei lavori, per le quali viene chiesta l'ammissione a contributo. Le fatture in originale, dopo che l'Ufficio avrà apposto la dicitura "Per la presente fattura è stato richiesto il contributo ai sensi del regolamento provinciale", potranno essere restituite su richiesta previa presentazione delle relative fotocopie;
- fotocopia, autenticata dal legale rappresentante dell'impresa, del libro matricola dell'anno in corso (al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di assegnazione del punteggio per l'immissione in graduatoria);
- autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni, attestante la sussistenza dei requisiti di agibilità e di destinazione d'uso a laboratorio artigiano dell'immobile;
- documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità dei locali;
- autocertificazione attestante la data di inizio e fine dei lavori eseguiti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni, attestante che la ditta risulta regolarmente iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane o nella sezione separata dello stesso e che non è stata presentata istanza di cancellazione dallo stesso Albo.

L'Ufficio potrà richiedere altri documenti ritenuti utili per completare l'istruttoria della pratica.

Se la ditta non dovesse trasmettere la documentazione di spesa nei termini indicati nella comunicazione di ammissibilità, il silenzio o il ritardo verrà considerato come tacita rinuncia e la pratica sarà archiviata.

Saranno, altresì, archiviate le istanze corredate da documentazione non rispondente a quanto previsto nel presente regolamento o a quanto richiesto dal Servizio competente.

Nel caso di archiviazione di pratiche ammesse a contributo, la graduatoria "utile" sarà soggetta a scorrimento. Tutte le altre pratiche non liquidabili per insufficienza della risorsa, si intendono archiviate.

Art. 8 - Concessione del contributo.

Introitata la documentazione di spesa e verificata la sussistenza e la completezza della stessa, l'Ufficio dispone gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti e, sul relativo esito, procede all'esame di congruità relativo alla fase della concessione, che dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazioni, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

In luogo dell'accertamento tecnico può essere acquisita la perizia giurata sull'avvenuta realizzazione degli investimenti resa da un tecnico nominato dall'impresa artigiana richiedente l'agevolazione, riservando all'Ufficio la facoltà di eseguire le verifiche, anche a campione, in tempi successivi per accertare la consistenza e il permanere della destinazione d'uso dei beni agevolati.

I prezzi che sono superiori a quelli riportati sui prezziari regionali, listini prezzi ufficiali, ecc., dovranno essere opportunamente modificati.

In caso di realizzazione parziale del programma d'investimento, l'Ufficio effettuerà la verifica per la permanenza nella graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo, in caso contrario la pratica verrà archiviata.

Valutata la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni si provvederà all'emanazione dell'atto di concessione.

Tutti i beni, opere, macchinari e attrezzature ammessi sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per l'esecuzione di opere, dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto (fatturazione).

La Provincia potrà eseguire dei controlli anche a campione per verificare l'osservanza del vincolo di destinazione dei beni oggetto del contributo e di prosecuzione dell'attività di impresa artigiana.

L'inosservanza degli obblighi suddetti determina la revoca del contributo ed il recupero della quota di contributo erogato (maggiorata degli interessi legali), rapportata al periodo intercorrente tra la data di accertata inosservanza del vincolo e la scadenza dello stesso.

Art. 9 - Richiamo di norme legislative. Abrogazione. Entrata in vigore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni esecutive già emanate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, per la concessione delle agevolazioni di cui alla ex legge regionale n. 3/86, con relative circolari applicative, se e in quanto applicabili e per le parti non in contrasto con il presente regolamento.

E' abrogato il regolamento approvato con delibera n. 42 del 22 agosto 2002.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo l'esecutività dell'atto approvativo.

Note:

(1) Legge Regionale marzo 1986, n. 9 **Istituzione della Provincia Regionale.** (pubblic. Supplemento Ordinario G.U.R.S. 8 marzo 1986, n. 11).

Art. 13 **Funzioni amministrative.** Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la Provincia Regionale provvede sulle seguenti materie:

1) omissis...

2) sviluppo economico:

a) omissis

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni; “.

(2) Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 20. Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 32. (pubblic. G.U.R.S. 23 dicembre 2005 - N. 56).

Art. 6. *Modifiche alla disciplina degli aiuti all'investimento nel settore dell'artigianato*

Omissis

...

3. All'articolo 48 della Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole "non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire un miliardo" sono sostituite dalle altre "non inferiore a euro 25.000 e non superiore a euro 750.000";

(3) Decisione della Commissione C.E. relativa agli aiuti de minimis (G.U.C.E. n. C68/96).

La regola de minimis fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'art. 87 - par. 1 del Trattato di Roma e l'aiuto, pertanto, non è più soggetto all'obbligo della previa notifica alla Commissione C.E.

Tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

Per poter beneficiare di tale misura è necessario che l'aiuto soddisfi i seguenti criteri:

- l'importo massimo totale deve restare entro il limite di Euro 200.000 (equivalente sovvenzione) nell'arco di 3 anni, a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis (aiuto proveniente da qualsiasi fonte);

- tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a titolo della regola de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione C.E.;

- l'importo comprende tutte le categorie di aiuto, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo. Gli unici aiuti esclusi sono quelli all'esportazione.

Gli Stati membri sono tenuti ad instaurare modalità di controllo atte a garantire che il limite sopra indicato non venga superato (anche se l'aiuto è concesso da autorità locali, regionali e/o nazionali diverse).

(4) Legge 8 agosto 1985, n. 443. Legge-quadro per l'artigianato (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1985, n. 199).

Per l'attribuzione della tipologia dell'artigianato, se di produzione o di servizio, viene seguita la classificazione **Ateco 2007**, che si articola in cinque livelli, comprendenti, rispettivamente, le voci identificate da un codice:

1. alfabetico (sezioni);
2. numerico a due cifre (divisioni);
3. numerico a tre cifre (gruppi);
4. numerico a quattro cifre (classi);
5. numerico a cinque cifre (categorie);
6. numerico a sei cifre (sotto categorie).

La struttura di classificazione è ad "albero" e parte dal livello 1, più aggregato distinto in 21 sezioni, fino a giungere al livello massimo di dettaglio, punto 6, comprendente 1.226 sotto categorie.

La classificazione delle attività economiche, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, rappresenta uno strumento indispensabile per comprendere e, quindi, poter governare il mondo delle imprese. Solo definendo in modo preciso le tipologie di attività svolte dagli operatori, infatti, se ne possono definire i comportamenti economici.

Classificarsi correttamente rappresenta, pertanto, un vantaggio reciproco sia per i contribuenti, che vedranno riconosciute le loro specificità, sia per l'amministrazione, che potrà calibrare meglio la richiesta fiscale tenendo conto di tali specificità.

Nel rispetto della codifica ATECO 2007, vengono considerate attività artigianali di produzione tutte quelle ascritte nelle sottocategorie che appartengono alle divisioni incluse nella sezione "C" (attività manifatturiere), con esclusione della 12. e della 19., restando comprese, quindi, le seguenti divisioni:

- 10. industrie alimentari
- 11. industria delle bevande
- 13. industrie tessili
- 14. confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15. fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 16. industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 17. fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- 18. stampa e riproduzione di supporti registrati
- 20. fabbricazione di prodotti chimici
- 21. fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22. fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 23. fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 24. metallurgia
- 25. fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 26. fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27. fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
- 28. fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
- 29. fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30. fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31. fabbricazione di mobili
- 32. altre industrie manifatturiere

Tutte le altre attività artigianali sono da considerare "di servizio".

Considerato che la classificazione ATECO 2007 ha avuto decorrenza 1° gennaio 2008, per le imprese già iscritte all'Albo degli artigiani si procederà al necessario raccordo con le precedenti classificazioni (ATECO 2002 e ATECOFIN 2004), secondo le indicazioni rese dall'Istat e dall'Ufficio Entrate, a cui siti internet si rimanda, e tenendo conto delle modalità esecutive della Camera di Commercio di Catania.

⁽¹⁾ Già, allegato A al regolamento per la concessione dei contributi alle imprese artigiane, approvato con delibera consiliare n. 63 del 15/12/08